



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Assegni per il nucleo familiare in caso di separazione o divorzio

Autore: Redazione | 10/04/2013



In caso di separazione o divorzio, il genitore affidatario dei figli che non lavora può chiedere gli assegni per il nucleo familiare a suo nome, ma sulla posizione, tutelata, dell'ex marito.

Il genitore separato o divorziato, che non lavora e intende richiedere l'assegno per il nucleo familiare quale genitore **affidatario**, sulla posizione dell'altro genitore **[1]**, deve presentare direttamente la domanda di prestazione che, se inoltrata al datore di lavoro, deve essere corredata dal **modello di autorizzazione** rilasciato dall'Inps.

In base a quanto previsto da una circolare dell'Istituto di Previdenza Nazionale **[2]**, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare snelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo quanto segue.

Il nucleo è costituito dall'affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione.

Naturalmente, l'assegno non potrà essere percepito ove non si realizzino le condizioni previste dalla legge, e in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo **[3]**.

Note

[1] Ai sensi dell'art. 211 della L. 151/1975. **[2]** Inps, circolare n. 48/1992. **[3]** A cura di Fabio Venanzi.